



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. 553 del 26/06/18

Registro Settore n. 117 del 13/06/2018

OGGETTO: Liquidazione Debiti fuori bilancio lettera "a" - Alise Felice e avv. Giuseppe Campagnuolo - (delibera di C.C. n. 86/2011).

() LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Del Giudice

Il Responsabile del Settore VII

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2011, a norma dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 1933/11, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano, e relativa al giudizio promosso dal sig. Alise Felice, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Campagnuolo contro il Comune di Marigliano;

Che con la precitata sentenza il Comune di Marigliano è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dal sig. Alise Felice nel sinistro del 03/04/2003 e quantificati in € 500,00 oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese legali liquidate in € 800,00 oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Giuseppe Campagnuolo;

Che i fondi per la liquidazione del suddetto debito e delle spese dei successivi atti di precetto, ritualmente notificati, sono stati finanziati ed impegnati al n. 2063/2011 sul cap. 2495/29 esercizio finanziario 2011;

Visto che l'avvocato Giuseppe Campagnuolo ha trasmesso copia della fattura cartacea rilasciata al cliente, per la prestazione professionale svolta;

Dato atto che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

Vista la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte dal costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di liquidare al signor Alise Felice, residente in Nola alla via Polvica, c.f.: LSAFLC68L13F924A, la somma di € 600,00 comprensiva di sorta capitale e interessi legali;
- di liquidare all'avv. Giuseppe Campagnuolo, tributario, con studio in Nola alla via Polvica n.434 cf.: CMPGPP73S041073E – P.I. 04158041212 a fronte della fattura n. 50/2017, la somma di € 3.180,00 comprensiva di IVA e CPA e spese di precetto;

- di accreditare l'importo di € 2.860,00 (al netto della ritenuta d'acconto) mediante bonifico bancario IBAN : ITxxxxxxxxxxxx;
- la somma complessiva di € 3.780,00 risulta impegnata al n. 2063/2011 sul cap. 2495/29 esercizio finanziario 2011;
- dare atto che si è verificata un'economia di spesa di € 25,17;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

Il Responsabile del Settore VII
Dott. Antonio Del Giudice